

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37391-la-costituzione-in-mora-e-la-prova-dell-avvenuto-ricevimento-suprema-corte-di-cassazione-sez-iii-civile-sentenza-n-15749-15-depositata-il-27-luglio>

Autore: Iannone Paolo

“La costituzione in mora e la prova dell’avvenuto ricevimento, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15749/15; depositata il 27 luglio”

“La costituzione in mora e la prova dell’avvenuto ricevimento, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15749/15; depositata il 27 luglio”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla ratio della costituzione in mora e la prova dell’avvenuto ricevimento.

Il caso riguarda la denuncia del sinistro effettuata dal danneggiato tramite il proprio legale di fiducia, il quale costituisce in mora la Compagnia di Assicurazioni con nota fax.

A ben vedere, l’impresa di Assicurazioni non solo riceve la predetta comunicazione fax dell’avvocato, ma istruisce la pratica provvedendo sia all’accertamento peritale del veicolo coinvolto nel sinistro stradale, sia alla visita medica del soggetto che ha subito lesioni fisiche a seguito dell’incidente.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale non ritiene le suddette circostanze sufficienti ad arginare la ritualità della costituzione in mora (ex art. 1219 cod. civ.) con lettera raccomandata, così come prescritta dall’art. 145 del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. L’art. 1219 cod. civ. e la prova dell’avvenuta ricezione della costituzione in mora

Nella vicenda in esame viene messa in discussione la prova dell’avvenuto ricevimento della costituzione in mora trasmessa con nota fax. Ciò nonostante, a seguito di detta comunicazione, l’Impresa di Assicurazioni ha istruito la pratica procedendo all’accertamento peritale del veicolo e alla visita medica del soggetto che ha riportato lesioni fisiche nel sinistro stradale. Ciò posto, se l’apertura della pratica e i successivi atti prodromici eseguiti dalla stessa società non costituiscono prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione fax del legale è doveroso domandarsi quale prova in più, ovvero, quid pluris costituisce l’invio della lettera raccomandata. D’altronde anche la nota inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) risulta, a tutt’oggi, un mezzo idoneo per la costituzione in mora, ma se di quest’ultimo strumento informatico non viene fatto menzione nel D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) allora bisogna dubitare dell’avvenuta ricezione? In caso di risposta affermativa si andrebbe a scardinare l’intero sistema procedurale dell’invio telematico degli atti, c.d. processo civile telematico (PCT).

A ben vedere, l’atto scansionato e digitalmente sottoscritto in p7m costituisce un documento valido, nonché il suo invio telematico tramite PEC e le successive comunicazioni di accettazione – consegna rappresentano una prova valida dell’avvenuto ricevimento. Tale circostanza non si discosta molto dalla trasmissione della nota fax, poiché anch’essa viene firmata e inviata telematicamente con successiva comunicazione dell’esito positivo o negativo dell’invio.

In tale prospettiva, pur cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia e volendo attenersi all’interpretazione letterale della norma risulta doveroso porre un’ulteriore considerazione in merito.

Nella fattispecie in esame è stata ritenuta irrilevante l’accertamento dell’avvenuta ricezione della costituzione in mora della Compagnia di Assicurazione, la quale ha provveduto ad istruire la pratica di sinistro a seguito della nota fax inviata dall’avvocato che ha agito in nome e per conto del danneggiato.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, pur volendo rappresentare l’irritualità della costituzione in mora non è possibile ritenere inidonea la prova della sua avvenuta ricezione. Ciò posto, l’Impresa di Assicurazione (c.d. parte “forte” del rapporto contrattuale) per facta concludentia ha istruito la pratica di sinistro dando un numero progressivo e durante il proprio operato ha ricevuto le informazioni sufficienti dal soggetto danneggiato (c.d. parte “debole” del

rapporto), difatti, ha provveduto all'accertamento peritale del veicolo coinvolto nell'incidente e alla visita medica per valutare le lesioni fisiche subite dalla parte.

A ben vedere, l'onere della prova dell'avvenuta ricezione della costituzione in mora è stato ampiamente raggiunto da parte dell'assicurato e, pertanto, vi sarebbe stato l'inversione del dovere in capo alla società di Assicurazioni, la quale avrebbe dovuto fornire, eventualmente, elementi idonei allo scopo di dimostrare la prova contraria relativa alla mancata notizia della denuncia del sinistro.

In tale prospettiva, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe individuato nella ritualità della costituzione in mora con lettera raccomandata la condizione necessaria di procedibilità della domanda giudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato. Ciò posto, i giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevanti gli elementi probatori forniti dalla c.d. parte "debole" del rapporto. Tali dati hanno dimostrato l'avvenuta ricezione della nota fax, a testimonianza e giustificazione dell'intero procedimento della pratica di sinistro gestito dalla Compagnia di Assicurazioni.

Ne consegue che, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la costituzione in mora inviata all'Impresa di Assicurazioni non può essere validamente trasmessa con nota fax, perché la relativa prova fornita dal messaggio telematico di avvenuta consegna non costituirebbe idonea dimostrazione dell'effettiva ricezione della lettera da parte del destinatario, in quanto viene meno l'utilizzo dell'ordinario strumento di comunicazione espressamente previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005).

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso viene amplificato, tout-court, l'obbligo previsto nel dettame normativo del D.lgs. n. 209/2005 che sancisce l'utilizzo della lettera raccomandata come mezzo di comunicazione con la Compagnia di Assicurazioni, prescindendo dalla prova dell'avvenuta ricezione.

Sul punto sarebbe stato appropriato osservare se tale incombenza debba ricadere anche sull'Impresa di Assicurazioni nelle comunicazioni con il proprio assicurato e il suo legale di fiducia, in quanto alcune Compagnie, per prassi consolidata nel tempo, trasmettono le proprie note a mezzo fax e/o lettere inviate per posta ordinaria.

Ciò posto rimangono di tutta evidenza gli effettivi strumenti di comunicazione previsti nel Codice delle Assicurazioni Private, il tutto nell'ottica di una rigida interpretazione letterale.

In conclusione, la gestione della pratica di sinistro in combinato disposto con il riconoscimento delle spese legali in materia assicurativa hanno sempre rappresentato un interesse giuridico attuale e, pertanto, risulta più che auspicabile sperare in future pronunce giurisprudenziali che valutino le fattispecie anche nell'interesse del contribuente, quale parte "debole" del rapporto contrattuale.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

Art. 1219 cod. civ.

Art. 145 del D.lgs. n. 209/2005